

Studio legale
Avv. Sara Gasbarra
Viale Guglielmo Marconi n. 18
03013 Ferentino (FR) tel e fax 0775/244610
avvsaragasbarra@pecavvocatifrosinone.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA REGIONE LAZIO - ROMA**

RICORSO

Per

Ilaria Orsini nata a Frosinone il 22/10/1979 ed ivi residente in Via Lago di Garda 10, (RSNLRI79R62D810M) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Sara Gasbarra del foro di Frosinone (GSBSRA79L63D539M), giusta procura in calce al presente atto e ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ferentino 03013 (FR), Viale Guglielmo Marconi n. 18. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/notificazioni relative al presente giudizio presso il seguente numero di fax: 0775/244610 e/o presso il seguente indirizzo di PEC: avvsaragasbarra@pecavvocatifrosinone.it come per legge.

ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*, c. f. 80185250588 con sede legale in Roma 00153, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, indirizzo Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it giusto ReGIndE;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente generale e legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 indirizzo Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it giusto ReGIndE;

e Nei confronti di Perfili Rossana, residente in Castro dei Volsci (FR) Via delle Ginestre 29, 03020 n.q. di candidata collocata alla posizione n. 267 nella graduatoria di merito per la classe di concorso ADEE (primaria sostegno)- Regione Lazio, approvata dall'USR Lazio con decreto prot. n. 768 del 26/07/2019 dell'USR del Lazio, relativa al Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, bandito con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018;

nonché nei confronti di Tutti i docenti iscritti nella graduatoria di merito per la classe di concorso ADEE - Regione Lazio del concorso indetto con D.D.G 1546 del 7 novembre 2018 per la scuola primaria su posto di sostegno, Regione LAZIO approvate

con DDG n. 768 del 26/07/2019 dell'USR del Lazio, che in virtù della rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente verrebbero pregiudicati in quanto potenziali controinteressati.

Potenziali resistenti

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIU' IDONEA MISURA CAUTELARE,

- del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 768 del 26.07.2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria – Regione Lazio) del Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater , lettera b) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 36 in luogo di 46 effettivamente spettante;
- degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;
- del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente;
- successivi eventuali decreti di rettifica e di integrazione della graduatoria *de quo*
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente

E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio che le spetta e la relativa rettifica della sua posizione in graduatoria,

FATTO

La Sig.ra Ilaria Orsini partecipava al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, bandito con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, presentando domanda di partecipazione tramite POLIS Istanze online (all. 1) per la Regione Lazio, per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola Primaria).

A tal proposito giova precisare che in virtù dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018) veniva indetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola primaria e infanzia sia su posti comuni che di sostegno. Detto concorso veniva riservato ai possessori dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto Direttoriale 1546 del 7 novembre 2018, ovvero ai docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per le medesime classi di concorso

che avessero svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.

Nel caso di specie l'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al Concorso era in possesso dei richiesti titoli di accesso come di seguito precisati. La procedura selettiva prevedeva un'unica prova orale di natura didattico-metodologica all'esito della quale, il candidato veniva inserito in una graduatoria di merito regionale predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita alla prova selettiva, in base a quanto stabilito nell'allegata tabella C.(All 2).

La Sig.ra Orsini, partecipava alla suddetta procedura concorsuale per la scuola primaria su posto di sostegno, Regione Lazio. In particolare, in data 12.03.2019, presso l'Istituto comprensivo scolastico statale "Antonio Gramsci" di Albano-Pavona (Roma) sosteneva e superava la PROVA ORALE del CONCORSO Straordinario DOCENTI scuola Primaria Sostegno con VOTAZIONE 24/30.

Inoltre la ricorrente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dichiarava di essere in possesso dei seguenti titoli:

1) Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria: DIPLOMA MAGISTRALE STATALE conseguito presso l'Istituto Magistrale F.LLI MACCARI di Frosinone nell'anno scolastico 1996/1997 CON VOTAZIONE 82/100; (All.3)

2) Diploma di Specializzazione sul sostegno scuola primaria con votazione 30/30 in centesimi 100/100 presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in data 14/06/2016, conseguita tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (All.4):

3) Diploma di Laurea in Giurisprudenza (All.5)

4) Titoli di servizio: 2 annualità di servizio (all.6): **Anno 2016/2017** presso Istituto Comprensivo Frosinone 4 (Plesso Cavoni) FROSINONE; **Anno 2017/2018** presso Istituto Comprensivo Frosinone 4 (Plesso Cavoni) FROSINONE.

Si precisa che in base alla tabella C di valutazione dei titoli, allegata al presente ricorso, per i suddetti titoli posseduti dalla ricorrente SPETTAVA IL PUNTEGGIO TOTALE DI 46 di cui:

- Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria DIPLOMA MAGISTRALE STATALE F.LLI MACCARI DI FR. VOTAZIONE 82/100: **punti attribuibili 0**

- Diploma di Specializzazione sul sostegno scuola primaria conseguita con votazione 30/30 in centesimi 100/100: **punti 5**

- Specializzazione sostegno conseguita tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: **punti 5**

- Titoli aggiuntivi: Diploma di Laurea in Giurisprudenza v.o. : **Punti 2**

- Titoli di servizio:

Anno 2016/2017 : punti 5

anno 2017/2018 : punti 5

- VOTAZIONE PROVA ORALE 24/30: punti 24

punteggio totale 46

Tuttavia, con la pubblicazione della graduatoria definitiva ADEE Lazio (All.7), sul sito dell'USR LAZIO, avvenuta in data 26.07.2019, a seguito di decreto di approvazione n. DDG n. 768, la ricorrente constatava di essere stata collocata alla posizione n. 327, quindi con l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello dovuto. Le, in particolare, le venivano assegnati punti 36 totali in luogo dei 46 a Lei spettanti effettivamente.

La ricorrente, pertanto, si avvedeva tempestivamente dell'illegittima applicazione dell'allegata tabella C, recante i criteri per l'attribuzione dei punteggi e pertanto proponeva reclamo in autotutela, inviato a mezzo pec in data 30.07.2019 (All. 7), con il quale chiedeva all'Amministrazione resistente l'immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de quo*, nonché istanza di accesso agli atti, senza tuttavia ottenere alcun riscontro in merito.

Ovviamente, la ricorrente a causa dell'errato punteggio si è vista scavalcare in graduatoria con grave pregiudizio per la sua carriera.

Infatti, se i titoli fossero stati correttamente valutati, alla ricorrente sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 46 e si sarebbe collocata alla posizione 243 della graduatoria di merito, pubblicata con decreto dell'USR Lazio prot. n. 768/2019, in luogo della posizione 327 attualmente erroneamente occupata.

Inoltre, la Orsini si trova collocata in una posizione meno favorevole per ragioni a lei sconosciute, ad oggi, infatti, ignora il presupposto motivazionale posto a fondamento della sfavorevole determinazione.

A tal proposito si ribadisce che la docente ha più volte contattato gli Uffici dell'USR Lazio, inoltrando addirittura un'istanza di accesso agli atti (all. 9) oltre al reclamo avverso l'errata valutazione dei titoli, rimasti entrambi inevasi.

Il presente ricorso, pertanto, costituisce conseguenza necessaria per ottenere chiarezza e giustizia avverso tale illegittimo contegno dell'amministrazione competente.

Orbene, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo e gravemente pregiudizievole degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa, ne domanda l'annullamento e/o la rettifica per i seguenti motivi

DIRITTO

Violazione del D.M. 17 ottobre 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 250 del 26.10.2018) da cui è disciplinato il concorso indetto con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e del Decreto Direttoriale 1546 del 7 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 89 del 9 novembre 2018); violazione e/o falsa applicazione tabella C allegata al predetto Decreto Ministeriale 18/10/2018; violazione art 1 e 3 L. n. 241/1990; violazione artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione;

erroneità nell'attività istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento.

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente in relazione ai titoli posseduti per il concorso straordinario classe di concorso ADEE (sostegno primaria).

La procedura con la quale l'Amministrazione resistente ha valutato i titoli dichiarati dalla ricorrente è affetta da illegittimità per aver violato le disposizioni di cui alla Tabella allegato C del D.M. 17 ottobre 2018, per la valutazione dei titoli nel concorso straordinario per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Infatti, l'attività compiuta dalla Commissione nella valutazione dei titoli ha investito oggettive risultanze della procedura selettiva, in quanto puntualmente e univocamente incentrata sulla assegnazione del punteggio indicato e ripartito nella predetta Tabella C. Tale valutazione, non avendo alcun margine di discrezionalità deve qualificarsi come attività assolutamente vincolata. Ciò, in quanto le regole stabilite nel bando di concorso vincolavano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa doveva necessariamente limitare il proprio intervento alla loro applicazione, senza alcuna possibilità di interpretazione nella attuazione dei criteri individuati dal MIUR.

Si evidenzia che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto accertare, su presupposti rigorosamente vincolati, il punteggio da attribuire ai partecipanti alla selezione concorsuale. Tuttavia, nel caso di specie la predetta amministrazione, non ha valutato i titoli posseduti dalla ricorrente in conformità al dettato di legge, compiendo un'attività istruttoria non solo viziata sotto il profilo della violazione di legge, ma persino affetta da eccesso di potere, per essere ad oggi sconosciute le ragioni per le quali questo sia avvenuto, nonostante la presentazione di formale reclamo avverso l'errata valutazione nonché di un'istanza di accesso agli atti. Si precisa, infatti, che la modalità di pubblicazione della predetta graduatoria (immediata pubblicazione della graduatoria definitiva non preceduta dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e l'indicazione nella stessa di un unico punteggio totale senza alcuna specifica delle voci inerenti ai titoli posseduti e alla votazione riportata a seguito della prova concorsuale), non permette l'individuazione dell'errore/omissione nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione del punteggio, con evidente limitazione del diritto di difesa dell'odierna ricorrente.

A seguito di ciò, la valutazione finale attribuita alla docente risulta alterata e non è corrispondente a quanto prescritto dal bando di concorso. Ma vi è di più! Tale illegittimo comportamento ha favorito ingiustamente i controinteressati, che si sono classificati in graduatoria prima della medesima, con evidente pregiudizio.

Tale vizio di illegittimità ha inficiato l'esito della procedura concorsuale. Il Bando di concorso, infatti, prevedeva che *«La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale d'esame»*. Nella fattispecie ciò non è avvenuto! Si ribadisce, infatti, che alla ricorrente

doveva essere attribuito il punteggio complessivo di 46 tuttavia, a seguito della illegittima valutazione operata dall'Amministrazione *de quo*, Le è stato assegnato erroneamente il punteggio di 36 che va, dunque corretto per tutti i motivi di cui sopra.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistendo nella fattispecie sia il cd. *fumus boni iuris*, sia il cd. *periculum in mora*, in virtù delle ragioni sopra indicate. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che l'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio finale di 46 e non di 36, con conseguente inserimento alla posizione n. 243 della graduatoria finale di merito (invece della posizione 327), e collocata, quindi, in posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

In tal senso, la ricorrente vede essere enormemente compromesse le chance di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia conseguito un punteggio complessivo ben superiore a quello effettivamente assegnatole e pertanto utile all'inserimento in posizione migliore nella graduatoria di merito del concorso straordinario docenti scuola primaria su posto di sostegno. Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere, di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio nel rispetto della Tabella C allegata al suindicato D.M.

Tali circostanze pregiudicano irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito. Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alla ricorrente, in quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile nonché l'assegnazione con riserva alla stessa, della corretta posizione in graduatoria.

Per questi motivi

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, **nel merito, accertare e dichiarare** l'illegittimità degli atti impugnati, quindi l'attribuzione del punteggio di 46 in favore della Sig.ra Orsini Ilaria e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti alla rinnovazione della procedura di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente con conseguente rettifica della graduatoria definitiva.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA Si produce tutta la documentazione richiamata ed allegata al presente ricorso. Si chiede altresì di Ordinare all'amministrazione competente la produzione del verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono stati

erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente, nonché quello relativo alla valutazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 12/03/2019 per la classe di concorso ADEE; Con ogni più ampia riserva anche all'esito delle avverse difese nei modi e termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e pertanto comporta il pagamento di un contributo unificato nella misura di €. 325,00.

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Tabella C allegata al D.M. 17 ottobre 2018;
- 3) Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria: Diploma Magistrale nell'a.s. 1996/1997;
- 4) Diploma di Specializzazione sul sostegno scuola primaria; 5)
- 5) Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
- 6) Titoli di servizio: 2 annualità di servizio;
- 7) Graduatoria definitiva ADEE Lazio;
- 8) Reclamo in autotutela, inviato a mezzo pec in data 30.07.2019;
- 9) Istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 30.07.2019.

Ferentino, li 21.09.2019

Avv. Sara Gasbarra

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore in qualità di difensore, che assiste e rappresenta parte ricorrente, come da procura allegata al presente ricorso,

premesse che:

- il ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento delle graduatorie di concorso scuola primaria su posto di sostegno ADEE, e rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, come meglio indicato in epigrafe, – che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta; rilevato che – la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso de quo; l'efficacia di

tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);

- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, anche per esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;
- tutto ciò premesso, il procuratore di parte ricorrente formula

ISTANZA

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione della misura cautelare richiesta, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione ai potenziali controinteressati del ricorso de quo, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per il Lazio, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo; - alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge; - in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Ferentino, li 22.09.2019

Avv. Sara Gasbarra